



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

CAPITANERIADI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA

Disposizioni in materia di “Pescaturismo” e “Ittiturismo” nell’ambito del Compartimento Marittimo di Milazzo

Il Capo del Compartimento marittimo di Milazzo sottoscritto:

VISTI	gli artt. 96 – 139 e 140 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e ss. mm. e ii.;
VISTO	l’art. 4 della Legge 5 giugno 1962, n° 616 ed i pertinenti articoli del Regolamento di Sicurezza approvato con D.M. 5 agosto 2002, n° 218 e ss. mm. e ii.;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999, “Regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell’art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e ss. mm. e ii.;
VISTO	il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss. mm. e ii.;
VISTO	il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n° 4, “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96.” e ss. mm. e ii.;
VISTA	la Legge Regione Sicilia 20 giugno 2019, n. 9, “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia” e ss.mm. e ii.;
VISTO	il Dispaccio protocollo 6220939 datato 05.09.1999, dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali, avente per oggetto “attività di pescaturismo”;
VISTO	il Dispaccio protocollo 602020 datato 14.07.2000, dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali, avente per oggetto “pescaturismo in ore notturne”;
VISTO	il Dispaccio protocollo 225448 datato 11.12.2001, dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali, avente per oggetto “disciplina dell’attività di pesca turismo”;
VISTO	il Dispaccio protocollo 221938 datato 26.06.2002, dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali, avente per oggetto “regolamento interministeriale recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo”;
VISTO	il Dispaccio protocollo 270090 datato 26.07.2002, dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali, avente per oggetto “attività di pescaturismo”;
VISTO	il Dispaccio protocollo 3172 datato 18.09.2002, dell’allora Ministero delle comunicazioni, avente per oggetto “regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo”;
VISTO	il proprio Decreto n. 67/2013 datato 24 aprile 2013;
VISTO	il proprio Decreto n. 111/2021 datato 23 luglio 2021;

CONSIDERATA	la necessità di dare una disciplina organica all'attività di pescaturismo ed ittiturismo svolta nel Compartimento Marittimo di Milazzo;
RITENUTO	opportuno, in linea con i profili di competenza del Capo del Compartimento marittimo di Milazzo, procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori dell'attività di pescaturismo/ittiturismo nel primario interesse della sicurezza della navigazione;
VISTI	gli art. 17, 30 e 223 del Codice della Navigazione;
VISTI	gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 26 luglio 2021 è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per il Compartimento Marittimo di Milazzo, l'attività di pescaturismo ed ittiturismo.

E, pertanto,

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini delle misure di disciplina dell'attività di pesca turismo ed ittiturismo svolta nell'ambito del Compartimento Marittimo di Milazzo, valgono le seguenti definizioni.
 - 1.1 **Pescaturismo:** Per pescaturismo, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico -ricreative.
 - 1.2 **Ittiturismo:** attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
 - 1.3 **Iniziative di pescaturismo:**
 - a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999.
 - b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.
 - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 La disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo contemplata nella presente ordinanza si applica alle aree di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Milazzo.
- 2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, esercitare l'attività di pescaturismo in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 – Obblighi dell'esercente l'attività di pescaturismo ed ittiturismo

- 3.1 Oltre agli obblighi esplicitamente previsti nel Decreto Ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999 e nella Legge Regione Sicilia 20 giugno 2019, n. 9, in premessa citati, l'esercente la pescaturismo ovvero l'ittiturismo, durante lo svolgimento di tali attività deve rispettare le previsioni del Decreto del Capo del compartimento marittimo n. 67/2013 in data 24 aprile 2013 o del Decreto del Capo del compartimento marittimo n. 111/2021 del 23/07/2021, come applicabili.

Articolo 4 – Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

- 4.1 Le violazioni della presente ordinanza nonché degli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999 e dai pertinenti articoli della Legge Regione Sicilia 20 giugno 2019, n. 9 e ss. mm. e ii. - salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito - saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 1174, 1° comma, del Codice della Navigazione.
- 4.2 Le violazioni degli obblighi previsti dai pertinenti articoli della Legge Regione Sicilia 20 giugno 2019, n. 9 e ss.mm. e ii. - salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito - saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b) della stessa Legge regionale.
- 4.3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale raggiungibile al seguente link <http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/Pages/ordinanze-e-avvisi.aspx>.

Milazzo lì, _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI